



Delibera n. 438 del 30 settembre 2024

Oggetto: visita ispettiva delegata alla Guardia di Finanza c/o Città Metropolitana di Catania – esiti.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

visto il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

visto il D.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36;

visto il *“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici”* approvato con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023 (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 151 del 30 giugno 2023);

viste le comunicazioni e la documentazione acquisite nell’ambito del procedimento ispettivo in oggetto (Fascicolo 3826/2023);

1. Premessa

In esecuzione di quanto disposto dal Consiglio dell’ANAC, nell’adunanza del 17 maggio 2023, con la quale è stato approvato il Piano annuale delle ispezioni 2023 e nel rispetto di quanto prescritto nel mandato del Presidente dell’Autorità prot. n. 64169 del 4 agosto 2023, si è svolta la visita ispettiva presso la Città Metropolitana di Catania, al fine di verificarne la funzionalità in qualità di Soggetto Aggregatore di cui all’art. 9 del d.l. n. 66/2014, nonché, quale Centrale Unica di Committenza, in relazione alle esigenze e ai fabbisogni degli Enti territoriali. Al contempo, sono state esaminate, in particolare, le seguenti procedure di gara:

- a. “affidamento di manutenzione immobili e impianti di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della regione Sicilia”; individuata dal CIG 732900998C;
- b. “servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della regione Sicilia”, individuata dal CIG 7329073E5B.

Le attività ispettive hanno avuto luogo nei giorni 12, 13, 14 e 15 settembre 2023 presso gli uffici dell’Ente in contraddittorio con i rappresentanti della Struttura.

Dai riscontri forniti e dall’esame di tutta la documentazione acquisita sono emerse le criticità di seguito esposte e già rappresentate alla Regione Molise, con la comunicazione delle risultanze istruttorie prot. n. 74495 del 28 giugno 2024.

2. Risultanze istruttorie e considerazioni in diritto

A. Funzionalità della Centrale Unica di Committenza/Soggetto Aggregatore

La Città Metropolitana di Catania può agire in qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. n. 66/2014 convertito nella l. n. 89/2014, per conto di Amministrazioni/Enti

non sanitari del territorio della Regione Sicilia, in quanto iscritta nell'elenco approvato con Delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 e poi aggiornato con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021.

Le attività del Soggetto Aggregatore sono attribuite dall'ufficio denominato "Soggetto Aggregatore/Centrale di Committenza/Monitoraggio OO.PP.", incardinato nell'ambito del 1° Servizio, 2° Dipartimento Gestione Tecnica della Città Metropolitana di Catania e ubicato presso la sede operativa di Tremestieri Etneo (CT), via Nuovaluce, n. 67/a.

Per quanto riguarda ulteriori attività di Centrale Unica di Committenza, nel corso dell'ispezione è stato rappresentato che l'Ente, nonostante la disponibilità di adeguate e performanti piattaforme informatiche, di fatto, non assolve a tale funzione a causa della carenza di personale impiegabile.

Come si rileva dall'organigramma, l'Ufficio, è composto soltanto da tre funzionari, che oltretutto si occupano prevalentemente di attività che esulano dalle attribuzioni dell'ufficio.

In tale contesto, la Responsabile dell'Ufficio ha ritenuto opportuno precisare in atti che l'espletamento delle procedure di gara e dei successivi adempimenti è, comunque, sempre rimesso all'Ufficio Gare e Appalti del medesimo Dipartimento della Città Metropolitana di Catania, ma situato presso la sede legale di Palazzo Minoriti - via Prefettura, n. 14.

Anche in merito alle modalità di redazione dei documenti di gara, è stato rappresentato che la stessa avviene sempre a cura del "Servizio Appalti", che, su richiesta del RUP, utilizza la Piattaforma "L/F/S" in uso alla centrale di committenza. Per quanto riguarda i lavori, la nomina del RUP è effettuata da parte dell'Ingegnere Capo, mentre in relazione ai servizi/forniture, la designazione è a cura del dirigente del Servizio di competenza. Quanto ai componenti delle commissioni di gara/seggi, è stato riferito che gli stessi sono selezionati in base alla qualifica professionale, nella maggior parte dei casi, nell'ambito del personale interno.

Anche nelle due gare oggetto di ispezione, bandite dal Soggetto Aggregatore, la funzione di RUP è stata ricoperta dal dirigente del Servizio Appalti.

Riguardo all'attività di formazione, nel corso dell'ispezione, è stata prodotta la documentazione concernente il relativo piano per gli anni 2019, 2020 e 2021 relativa, però, a tutto il personale della Città Metropolitana di Catania, da cui emerge che alcuni eventi hanno riguardato la materia dei contratti pubblici, ma che a questi non hanno partecipato coloro che al momento sono assegnati all'Ufficio preposto alle funzioni di Soggetto Aggregatore.

È stato chiesto, altresì, di illustrare le modalità attraverso le quali sono acquisite le esigenze degli Enti per i quali la CUC e/o Soggetto Aggregatore opera, al fine di programmare e predisporre le procedure di aggiudicazione centralizzate. Sul punto, è stato evidenziato che non è stato ancora definito un sistema strutturato di comunicazione efficace e di aggregazione delle esigenze in relazione alle categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. 2018, diverse da quelle riferibili al settore sanitario (Vigilanza armata di importo superiore ad € 40.000; Facility management immobili di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria; pulizia immobili di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria; Guardiania di importo superiore ad € 40.000; Manutenzione immobili e impianti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria; Servizio di trasporto scolastico di importo superiore ad € 40.000; Manutenzione strade - servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria).



Inoltre, sebbene siano pervenute diverse richieste di supporto da parte di enti non dotati di strumenti informatici e sprovvisti della necessaria qualificazione, la Città Metropolitana di Catania non svolge ancora la funzione di centrale di committenza, intesa come supporto nell'espletamento delle gare, su delega dell'ente istante.

In merito alle convenzioni stipulate in funzione di Soggetto Aggregatore, è stato riferito che, sino al momento dell'ispezione, sono state solo due le procedure di gara finalizzate alla stipula di convenzioni di cui all'art. 26, comma 1 della l. n. 488/1999. Si tratta proprio quelle oggetto del provvedimento ispettivo, in quanto risultanti dalla BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) ed alle quali si riferisce il paragrafo successivo.

Per quanto attiene, infine, agli strumenti informatici utilizzati, è stato riferito che la Città Metropolitana di Catania si serve, oltre che del portale acquisti MEPA, di una piattaforma in uso alla medesima stazione appaltante. Relativamente a quest'ultima, è stato prodotto un prospetto denominato "rilevazione piattaforme dei SSAA 2023" riportante il nome del fornitore dei servizi, il numero di procedure gestite, le funzionalità generali, nonché quelle relative alle fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione; tuttavia, non è stata prodotta la documentazione concernente le modalità di scelta del già menzionato fornitore ed il contratto sottoscritto con quest'ultimo.

B. Le procedure di gara

I. La documentazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di manutenzione immobili e impianti di amministrazioni/ enti non sanitari del territorio della Regione Sicilia (CIG n. 732900998C) è stata acquisita dal gruppo ispettivo presso gli Uffici del 2° Dipartimento - 5° Servizio Appalti della Città Metropolitana di Catania che, infatti, - come già riferito - ha svolto tutte le attività di gara. Anche la determina dirigenziale n. 3530 del 21 dicembre 2017 con la quale ne è stato disposto l'avvio è stata adottata dall'allora Dirigente del già menzionato Servizio e, al contempo, RUP della procedura.

Con bando spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 dicembre 2017, è stata avviata una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la sottoscrizione di una convenzione di cui all'art. 26, comma 1 della l. n. 488/1999 della durata di due anni e del valore complessivo di € 30.000.000,00. La gara si è svolta mediante il sistema informatico di negoziazione in modalità "ASP" (Application Service Provider) messo a disposizione da CONSIP sulla base di un Protocollo d'Intesa tra MEF, CONSIP Spa e Città Metropolitana di Catania. Nel termine indicato (17 aprile 2018), hanno presentato offerta nove operatori economici; le attività di esame della documentazione prodotta e di valutazione delle offerte si è, poi, protratta fino alla fine del 2019, quando, con verbale di proposta di aggiudicazione del 5 dicembre 2019, è stato proposto l'aggiudicatario.

Tuttavia, con nota n. 71848 del 19 dicembre 2019 veniva comunicato che, a seguito di verifiche d'ufficio presso il casellario ANAC, a carico della mandante risultava un'annotazione dalla quale si evinceva che l'attestazione rilasciata per le lavorazioni della categoria OS4, era stata dichiarata decaduta dalla SOA e che, sebbene fosse stata rilasciata una nuova attestazione, risultava un periodo di interruzione del possesso del requisito per la partecipazione alla gara. Pertanto, con verbale di revoca proposta di aggiudicazione e scorrimento della graduatoria del 31 gennaio



2020, il raggruppamento è stato escluso dalla gara; al contempo, è stata proposta quale aggiudicatario il R.T.I. successivo in graduatoria.

Infine, con determina dirigenziale n. 1641 del 5 maggio 2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e, con scrittura privata del 26 febbraio 2021, è stata stipulata la convenzione tra il Soggetto Aggregatore – Città Metropolitana di Catania e il rappresentante del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario.

II. Anche per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della regione Sicilia finalizzato alla convenzione di cui all'art. 26, comma 1 l. 488/99 (CIG n. 7329073E5B), è stata svolta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed avente ad oggetto la sottoscrizione di una convenzione della durata di trentasei mesi e del valore complessivo di € 10.000.000,00.

Il bando è stato spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 dicembre 2017, la gara si è svolta mediante il sistema informatico di negoziazione in modalità "ASP" messo a disposizione da CONSIP e, nel termine indicato (19 aprile 2018), hanno presentato offerta ventuno operatori economici.

La proposta di aggiudicazione, all'esito della valutazione delle offerte pervenute, è stata formulata solo nella seduta pubblica del 12 gennaio 2021 in favore della ditta prima classificata, con il punteggio complessivo di 97,272.

Con determina dirigenziale n. 1862 del 4 giugno 2021, è stata approvata la proposta di aggiudicazione e autorizzata la stipula della convenzione, sotto condizione risolutiva nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia attestante la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 della legge n. 159/2011.

Tuttavia, la presentazione di un ricorso ha ulteriormente ritardato la sottoscrizione della convenzione. Infatti, solo a seguito del rigetto dell'impugnativa, con determina dirigenziale n. 220 del 21 gennaio 2022, è stata confermata l'aggiudicazione, mentre, con scrittura privata rep. 953/2022 del 2 marzo 2022, è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Aggregatore e l'operatore economico aggiudicatario.

Nel corso dell'ispezione, per ciascuna delle due convenzioni, sono stati anche acquisiti gli ordinativi/elenchi degli Enti che ne hanno usufruito; inoltre, è stato precisato che quella relativa ai servizi di manutenzione sarebbe scaduta il 31 dicembre 2023, mentre quella concernente i servizi di pulizia è stata chiusa anticipatamente per raggiungimento dell'importo massimo posto a base di gara. In merito ai controlli svolti dalla stazione appaltante, finalizzati alla verifica della corretta esecuzione dell'appalto, è stato riferito che il Soggetto Aggregatore non si occupa questa attività, che è, invece, rimessa ai soli soggetti che fruiscono della convenzione.

È utile rilevare come per entrambe le procedure, si sia scelto di individuare un unico aggiudicatario, escludendo la possibilità di eventuali rilanci al momento dell'aggiudicazione degli appalti specifici, ma soprattutto di non suddividere in più lotti l'affidamento e ciò senza fornire alcuna motivazione nella /ex di gara, come invece sarebbe stato necessario secondo l'art. 51 del d.lgs. n. 50/2016.

Inoltre, occorre rilevare come la stessa /ex di gara non recasse alcuna indicazione specifica sulla numerosità e ubicazione sia degli Enti della Regione che avrebbero potuto aderire alle rispettive convenzioni o degli edifici per i quali sarebbero stati richiesti gli interventi di manutenzione e di

pulizia. Conseguentemente, anche l'importo posto a base di gara è stato definito sulla base di prezzi unitari, senza tener conto delle specificità degli Enti interessati, in quanto la determinazione delle effettive esigenze è stata rinviata al momento della formulazione delle richieste mediante cd. "ordinativi di fornitura". D'altro canto, la determina a contrarre, come pure gli altri atti di gara, non hanno dato conto in alcun modo di un'attività preparatoria finalizzata a definire l'oggetto della convenzione, ma soprattutto a parametrarne l'importo.

Pertanto, si può ritenere che la mancata suddivisione in lotti sia dipesa proprio dall'assoluta carenza di un quadro esigenziale iniziale riferito sia agli enti interessati all'iniziativa che delle effettive necessità di questi ultimi; proprio questa carenza, parrebbe aver determinato l'assoluta impossibilità di ripartire l'importo complessivo in lotti funzionali e territoriali.

Inoltre, dalla mancata predeterminazione delle esigenze effettive potrebbe essere anche dipesa la conclusione anticipata della convenzione riguardante i servizi di pulizia.

All'esito dell'attività ispettiva condotta e alla luce di quanto emerso, sia in base a quanto riferito dal responsabile dell'Ufficio Soggetto Aggregatore che dalla documentazione acquisita, si deve concludere che, ad oggi, pur essendo iscritta nell'Elenco dei Soggetti aggregatori dal 2015, la Città Metropolitana non ha ancora definito un sistema strutturato per l'acquisizione delle esigenze degli Enti della Regione, che consenta di effettuare acquisti per le categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. 2018, diverse da quelle del settore sanitario.

Tale carenza è risulta anche dall'impostazione della documentazione delle sole due gare sin qui espletate che, come già rilevato, non conteneva alcuna informazione sulla numerosità e ubicazione sia degli Enti della Regione che avrebbero potuto aderire alle rispettive convenzioni o riguardo agli edifici per i quali sarebbero stati richiesti gli interventi di manutenzione e di pulizia. Sebbene entrambe le procedure abbiano visto la partecipazione di una pluralità di operatori economici, la descritta incompletezza informativa e la mancata articolazione in lotti potrebbero aver scoraggiato la partecipazione di altri potenziali concorrenti, risultando oltremodo difficile formulare un'offerta, oltre a determinare l'anticipata conclusione dello strumento, rivelatosi anzitempo inadeguato alle effettive esigenze.

Quanto alle motivazioni fornite rispetto a tale inattività, che sarebbe da ricondurre alla carenza di personale disponibile dell'ufficio "Soggetto Aggregatore/Centrale di Committenza/Monitoraggio OO.PP.", occorre considerare che, sebbene detto Servizio sia composto solo dal funzionario responsabile e da soli due collaboratori, peraltro, impegnati prevalentemente in attività che esulano dalle attribuzioni di loro spettanza, l'Ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di aggiudicazione (diverse da quelle aggregate) parrebbe adeguatamente dotato di personale.

Sicché, se l'Ufficio Soggetto Aggregatore non è strutturato per la redazione della documentazione di gara e per la conduzione delle procedure, è stato riferito che il Servizio Appalti riesce a svolgere tale attività; pertanto, una sinergica compartecipazione di entrambe le strutture potrebbe essere sufficiente per consentire di assolvere le funzioni assegnate dalla legge.



Quanto al mancato svolgimento delle funzioni di Soggetto Aggregatore, occorre, infine, considerare che per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice, d.lgs. n. 36/2023, e del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, "*...i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.....*", sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Resta fermo, tuttavia, che il presupposto di tale automatica qualificazione è che siano mantenuti i requisiti richiesti al tempo dal D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l'iscrizione nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori, tra i quali anche quello di svolgere attività di centrale di committenza, con carattere di stabilità e mediante un'organizzazione dedicata.

Tali condizioni al momento non sono risultate sussistenti in capo alla Città metropolitana. Pertanto, in assenza di adeguate azioni, appare complesso - almeno nel breve periodo - attendere miglioramenti della complessiva funzionalità dell'Ufficio.

3. Il riscontro della CUC

Con nota acquisita dal protocollo generale dell'Autorità al n. 89898 del 30/07/2024, la città metropolitana di Catania ha riscontrato la richiesta dell'Autorità, confermando che l'Ente presenta una carenza di organico generalizzata in tutti i settori, nonostante l'avvio delle necessarie procedure concorsuali.

Al contempo, pur asserendo di ritenere strategica l'attività di Soggetto Aggregatore di cui all'art. 9 del d.l. n. 66/14, la stessa ha riferito di essersi limitata a riorganizzare la macrostruttura dell'Ente con l'inserimento di una E.Q. (incarico di elevata qualificazione) dedicata, nell'ambito del Servizio che si occupa di tutti gli appalti.

È stato anche sottolineato come, sino ad oggi, la struttura sia stata fortemente impegnata nell'espletamento di numerose procedure aventi ad oggetto interventi nel settore della viabilità e dell'edilizia scolastica, ma che per l'anno in corso sono stati approvati due progetti riguardanti attività rientranti degli ambiti propri dei Soggetti Aggregatori (diversi da quelli sanitari), per i quali saranno presto avviate le relative gare con procedura aperta.

Circa le osservazioni sulla attività riguardante le due gare espletate, l'Ente si è limitato a sottolineare che - come già rilevato nella CRI - vi è stata una buona partecipazione di concorrenti (alla prima procedura hanno comunque partecipato 10 operatori economici, mentre nella seconda hanno partecipato n. 21 operatori economici).

Inoltre, è stato specificato che è stata data pubblicità alle iniziative assunte ed alle convenzioni sottoscritte, per incentivare l'adesione da parte di comuni e Consorzi e che gli interi importi delle convenzioni si sono esauriti entro i tempi preventivati.

Questa circostanza conferma che la procedura di gara è stata bandita sulla base di importi definiti in modo approssimativo senza aver preventivamente acquisito le esigenze degli enti che avrebbero aderito alle convenzioni.

Con il riscontro fornito la Città Metropolitana di Catania, ha confermato quanto già rilevato nella CRI in merito al mancato espletamento di procedure nelle categorie merceologiche indicate dal D.P.C.M. dell'11 luglio 2018, per le quali l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 prescrive l'intervento dei soggetti aggregatori (fatta eccezione per quelle in ambito sanitario), avendo la



stessa comunicato che allo stato sono solo in fase di progettazione ulteriori procedure per interventi rientranti nelle altre categorie merceologiche; il medesimo ente ha poi sostanzialmente confermato che, nelle procedure indette, il fabbisogno sia stato determinato in via del tutto approssimativo e senza una reale ed effettiva valutazione preventiva delle esigenze degli enti potenzialmente coinvolti, non assolvendo così in modo efficiente ad uno dei principali capisaldi della normativa istitutiva, consistente nella realizzazione di concreti obiettivi di razionalizzazione della spesa, mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.

Nella medesima nota di riscontro è altresì confermato che tale carenza è dovuta alla mancanza di un sistema strutturato di rilevazione dei fabbisogni e all'insufficienza delle dotazioni di risorse umane e strumentali, anche considerata la richiamata commistione tra Uffici e Servizi, non adeguatamente regolamentata

Pertanto, tenuto conto delle ragioni poste a fondamento delle norme relative alla centralizzazione e aggregazione degli acquisti, delle risorse finanziarie all'uopo istituite e delle previsioni derogatorie a tutt'oggi contenute nelle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, per cui la CUC Molise, al pari degli altri soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. n. 66/2019, è qualificata di diritto e deve operare quale punto di riferimento per altre amministrazioni non qualificate (artt. 63, commi 4, 6, lett. d) e 9), deve concludersi che la stessa è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie al fine disporre di risorse adeguate e di un'organizzazione che le consentano di svolgere i compiti affidati dalla legge.

Per tutto quanto esposto,

DELIBERA

- di ritenere che, nonostante il tempo trascorso dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali che hanno introdotto il sistema dei soggetti aggregatori, di cui all' art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, la Città Metropolitana di Catania non è ancora riuscita ad essere attiva nelle categorie merceologiche diverse da quelle dell'ambito sanitario, individuate dal D.P.C.M. 11 luglio 2018, ciò sebbene la stessa sia sempre stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori;
- di ritenere che poiché ai sensi dell'art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 la Città Metropolitana di Catania al pari degli altri soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. n. 66/2019 è qualificata di diritto, spetta alla stessa disporre di risorse adeguate e di un'organizzazione efficace di risorse umane e strumentali, che la mettano in grado, di fatto, di svolgere i compiti che le sono affidati, anche promuovendo il ricorso proattivo a forme più efficienti di programmazione degli acquisti e di raccolta dei fabbisogni relativi alle medesime categorie merceologiche, al fine di tarare in maniera ottimale il medesimo fabbisogno anche in fase preliminare di progettazione delle future gare aggregate;
- di ritenere che il presupposto di tale automatica qualificazione è che siano mantenuti i requisiti richiesti al tempo dal D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l'iscrizione nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori, tra i quali anche quello di svolgere attività di centrale di committenza, con carattere di stabilità e mediante un'organizzazione dedicata, condizioni al momento non risultate sussistenti in capo alla Città metropolitana;
- di raccomandare alla Città Metropolitana di Catania di voler adottare, con ogni possibile urgenza, tutte le misure necessarie per assolvere all'obbligo di aggiudicare procedure di appalto



centralizzate con riferimento alle categorie merceologiche diverse da quelle dell'ambito sanitario, indicate dal DPCM del 2018.

La Città Metropolitana di Catania è pertanto invitata a comunicare all'ANAC le eventuali determinazioni assunte per accelerare il processo di riorganizzazione avviato, **entro il termine di 45 giorni** dalla ricezione della presente delibera, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Regolamento di Vigilanza sui contratti pubblici.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 ottobre 2024

Il segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente